



IL SINDACO DELL'AQUILA

Prot. 1959/GAB

L'Aquila ... 01/12/2008

Oggetto: alloggi del Fondo immobiliare; criteri e procedure per la assegnazione ai nuclei familiari.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi che hanno interessato, tra gli altri, il Comune di L'Aquila;

Visto l'art. 15 della legge n. 225 del 1992 che riconosce il Sindaco come autorità locale di protezione civile, con autonomi poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate da eventi sismici;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che assegna al Sindaco il compito di provvedere alla adozione delle iniziative necessarie ad assicurare la necessaria assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi;

Visto il decreto legge n. 39 del 2009 convertito, con modificazioni, in legge n. 77 del 2009, con il quale sono stati definiti gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009;

Visto l'art. 28 della OPCM n. 3797 del 30 luglio 2009 con il quale è stata autorizzata una attività di rilevazione dettagliata e puntuale dei fabbisogni alloggiativi (censimento) dei cittadini che alla data del 6 aprile 2009 risultavano residenti o stabilmente domiciliati in una abitazione classificata con esito E o F oppure situata in zona rossa all'interno del Comune di L'Aquila, ai fini della successiva assegnazione delle soluzioni abitative disponibili;

Rilevato che nella scheda del predetto censimento è stata affidata ai nuclei familiari la possibilità di indicare la tipologia prioritaria delle sistemazioni alloggiative possibili e, tra queste, è stata prevista anche quella relativa ad "affitti";

Vista l'art. 9, comma 1, della OPCM n. 3808 del 2009 che ha introdotto i commi 5, 6 e 7 all'art. 5, comma 4 della OPCM 3789 del 2009 prevedendo il reperimento di alloggi mediante i Fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per l'acquisto o la ultimazione di alloggi da destinare alle "popolazioni colpite dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte dal sisma o rese inagibili con priorità per quelle con esito E per effetto dell'evento calamitoso";

Considerato che gli alloggi dei Fondi immobiliari devono essere prioritariamente destinati al soddisfacimento delle legittime aspettative dei citati nuclei familiari che, nel censimento, hanno espresso la preferenza per la soluzione abitativa "affitti";

Che eventuali appartamenti che dovessero risultare ancora disponibili, dopo la collocazione dei nuclei prioritari, potranno essere destinati alle altre famiglie che ancora sono in attesa di una soluzione alloggiativa adeguata, secondo criteri da definire;

Ritenuto di dover definire le procedure e i criteri che devono essere seguiti ai fini della individuazione dei nuclei che devono essere assegnatari degli alloggi disponibili, in relazione alle caratteristiche degli alloggi medesimi e alla composizione dei nuclei familiari;

Che per tali finalità possono essere tenuti presenti, con gli opportuni adattamenti, le regole che sono state applicate per la assegnazione degli alloggi del progetto C.A.S.E.;

DISPONE

Di adottare il procedimento e i requisiti di seguito specificati per la individuazione dei nuclei familiari che devono essere assegnatari degli alloggi in affitto dei Fondi comuni di investimento immobiliare:

- 1) Rientrano fra i titolari aventi diritto a una casa in affitto tutti i nuclei familiari che, in possesso dei necessari requisiti verificati da Commissioni miste appositamente costituite, nel censimento di agosto hanno fatto espressa richiesta di "affitto". Questi confluiranno tutti in un elenco depurato dalle dichiarazioni di espressa rinuncia.
- 2) Hanno, inoltre, diritto i titolari di C.A.S.E. che hanno rinunciato alla assegnazione dell'appartamento per richiedere affitto; questi nuclei sono inseriti *in coda all'elenco di cui al punto 1*, fino a concorrenza degli appartamenti disponibili; l'eventuale esubero è inserito in una lista "in via di collocazione" per gli appartamenti del Fondo che saranno eventualmente disponibili a partire dal 1 gennaio 2010.
- 3) L'assegnazione degli appartamenti viene effettuata sulla base dei seguenti criteri generali, in analogia a quanto previsto per l'attribuzione degli alloggi del progetto C.A.S.E. o degli affitti ai sensi dell'OPCM 3769/2009:
 - a) residenza o stabile dimora, alla data del 6 aprile 2009, del nucleo in abitazione classificata di tipo E, F o in zona rossa;
 - b) tutti i componenti del nucleo familiare o di coabitazione devono essere cittadini italiani, o europei o extra – europei in possesso di permesso di soggiorno ed in regola con le norme in materia di immigrazione;
 - c) nessun componente del nucleo familiare o di coabitazione deve essere proprietario di case diverse dalla principale classificate A ed idonee all'abitazione, che si trovano nell'ambito della mobilità quotidiana individuata nei Comuni di: L'Aquila, Barete, Barisciano, Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Scoppito, Tornimparte, Villa Sant'Angelo;
 - d) nessun componente del nucleo familiare o di coabitazione deve essere titolare di un contratto di affitto con onere a carico della Protezione Civile a L'Aquila o nei Comuni che appartengono all'ambito di mobilità sopra individuato;
 - e) nessun componente del nucleo familiare o di coabitazione deve essere beneficiario di un'altra abitazione, anche se provvisoria, nell'ambito di mobilità individuato (abitazioni che derivano da donazioni o da interventi della Protezione Civile). Non sono considerate "altre abitazioni" le sistemazioni nelle aree di

accoglienza, negli alberghi o in altre soluzioni ricettive messe a disposizione dalla Protezione Civile.

- 4) La procedura di verifica dei requisiti e di assegnazione è articolata nel modo seguente:
- a) Redazione di diversi elenchi, distinti per numerosità del nucleo, elaborati sulla base dei criteri semplificati previsti dall'Ordinanza sindacale n. 1188/09 (numerosità del nucleo, componenti lavoratori, componenti con età scolare/universitaria e componente anziana, disabilità, nuclei monoparentali).
 - b) Avvio dell'attività di verifica dei requisiti mediante insediamento di due commissioni composte da DPC, COMUNE e GDF, all'occorrenza integrate da un rappresentante dell'ASL.
 - c) Avvio dell'attività di pre - housing, svolta da un gruppo di lavoro misto DPC-Comune, appositamente costituito, che procederà alla assegnazione degli appartamenti del Fondo, a partire dalle famiglie più numerose, tenendo conto della scelta operata da ciascun nucleo familiare secondo l'ordine di collocazione nell'elenco degli assegnatari.
 - d) Vengono collocati in pre-assegnazione tutti i nuclei con componenti pari o superiori a due persone. I nuclei costituiti da un solo componente saranno collocati nei limiti delle disponibilità, in tutti gli appartamenti di piccolo taglio, secondo un criterio da definirsi successivamente e fino a esaurimento della dotazione di appartamenti.

On. Dott. Massimo Cialente

